

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **270/1989** (ECLI:IT:COST:1989:270)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **08/03/1989**; Decisione del **16/05/1989**

Deposito del **18/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **24/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12208**

Atti decisi:

N. 270

ORDINANZA 16-18 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lett. d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, imputato di trasporto senza autorizzazione di rifiuti speciali prodotti dalla ditta Toncelli e Castagna, con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 640 del 1988), il Pretore di Castelfiorentino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversità di trattamento che, senza ragionevole e giustificato motivo, si verifica tra l'ipotesi di trasporto di rifiuti ad una discarica eseguito direttamente dal produttore (non punibile) e l'ipotesi di trasporto eseguito da un terzo;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che la situazione di chi smaltisce rifiuti speciali propri e di chi professionalmente esercita l'attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi non sono affatto omogenee in quanto, nel primo caso, lo smaltimento di rifiuti costituisce una fase del ciclo di produzione previamente sottoposto alle procedure autorizzatorie, mentre, nel secondo caso, il terzo è incaricato da una ditta produttrice del solo trasporto;

che pertanto il loro disvalore sociale è differente;

che, comunque, spetta al legislatore l'apprezzamento di siffatto disvalore e la conseguente scelta di sanzioni penali e che essi non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli, il che non è nella specie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Castelfiorentino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.